

# Comune di Alassio

Riviera dei Fiori www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it Settore 3° - Ufficio Tributi

#### **SCADENZA DEL 16 GIUGNO 2021**

Si rende noto che entro il **16 GIUGNO 2021** deve essere effettuato il versamento dell'**ACCONTO** dell'IMU (Imposta municipale propria) dovuta per l'anno d'imposta 2021.

<u>Base imponibile e modalità di calcolo</u>: Per determinare l'importo dovuto per IMU va in primis determinato il valore imponibile che è pari alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% (ex. Art 3 c. 48 L. 662/96) e moltiplicata per i seguenti valori:

Gruppo catastale A (esclusi gli A10)	160
Categorie catastali C/2 C/6 e C/7	160
Gruppo catastale B	140
Categorie catastali C/3 C/4 e C/5	140
Categoria catastale A10	80
Gruppo catastale D (esclusi i D/5)	65
Categorie catastale D/5	80
Categorie catastale C/1	55

### IMU – Imposta Municipale Propria

Si ricorda che, ai sensi del comma 740 dell'art. 1 della L. 160/2019, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Con deliberazione n. 87 del 30 novembre 2020 il Consiglio Comunale ha determinato le aliquote IMU da utilizzare per il calcolo dell'acconto anno 2021:

**4,5 per mille con detrazione di € 200,00** = abitazione principale e relative pertinenze di categorie catastali A1, A8 e A9.

7 per mille = abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

7 per mille = abitazioni concesse in uso gratuito a parente di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale. Per la stessa tipologia di immobili, ai sensi dell'art. 1 c. 747 lett. c della L. 160/2019 la base imponibile è ridotta del 50%, ad eccezione di quelle classificate in A1, A8 e A9, purchè presentino tutti i seguenti requisiti:

- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nel Comune di Alassio; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possieda in Alassio anche un altro immobile, purchè adibito a propria abitazione principale.

**7,6 per mille** = Immobili classificati in categoria D.

1 per mille = Immobili merce

10,6 per mille = Immobili di categoria C 1 (negozi) a condizione che vi sia svolta un'attività commerciale e/o artigianale

**10,6 per mille** = Aree fabbricabili

**0,00 per mille** = Fabbricati rurali ad uso strumentale

11,4 per mille = Immobili che non rientrano nelle tipologie di cui ai precedenti punti case a disposizione, box, cantine, magazzini non pertinenziali ad abitazioni principali, negozi non locati, ecc. (ALIQUOTA ORDINARIA)

## Come si versa in acconto:

Il versamento tramite modello **F24** deve essere effettuato indicando, nella **sezione EL** "<u>IMU e altri tributi locali</u>", il codice catastale del Comune di Alassio A122 e i seguenti codici tributo:

<u>IMU</u>

Abitazione principale e relative pertinenze
Altri fabbricati
Aree fabbricabili
Fabbricati di categoria D

3912
3918
3916
3925

### Importo minimo: IMU 12 € per contribuente per tutto l'anno

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio IMU e TASI (0182/602241 - 602225 – 602242) o recarsi presso il medesimo ufficio aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30.

Inoltre è possibile calcolare l'imposta e stampare il modello F24 precompilato semplicemente collegandosi al sito internet <a href="www.comune.alassio.sv.it">www.comune.alassio.sv.it</a> alla voce CALCOLO IUC oppure cliccando sul seguente link: <a href="http://www.riscotel.it/calcoloiuc2021/?comune=A122">http://www.riscotel.it/calcoloiuc2021/?comune=A122</a>.

Dalla residenza municipale, lì 3 maggio 2021

IL FUNZIONARIO SERVIZIO TRIBUTI Dott. Giampaolo TREVIA